



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N	23	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2014
DATA	08.08.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **9.40** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Il Presidente del Consiglio comunale, trascorso il tempo utile, per gli interventi previsti dagli artt. 54 e 55 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale fa procedere all'appello.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI		CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	POMPEO ANTONIO	X		11	BERNARDINI GIANNI		X
2	SCHIETROMA SANDRO		X	12	RIGGI PIO	X	
3	TIMI STEFANIA	X		13	MADDALENA MARCO	X	
4	BERRETTA MAURIZIO	X		14	VALERI MARCO	X	
5	FIORLETTA PIERGIANNI	X		15	DOMINICI PIERINA		X
6	RINALDI SIMONE	X		16	CELLITTI MARIO		X
7	LANZI GIANCARLO	X		17	DI TORRICE LUCIA	X	
8	DI PALMA MARIO	X					
9	ANGELISANTI MANUEL	X					
10	IORIO GIUSEPPE	X				N. 13	N. 4

Tra gli assenti risultano giustificati i Consigliere **Dominici e Cellitti**

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg. :

Vittori Luigi, Bacchi Luca, Collalti Francesca, Gargani Massimo, Martini Franco.

Presiede il Signor **Iorio Giuseppe** nella sua qualità di **Presidente** .

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale **dott. Franco LOI**

La seduta è pubblica.

Il Presidente, risultato che gli intervenuti sono in numero legale, nomina scrutatori i consiglieri:

Di Palma, Lanzi, Valeri dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

In continuazione di seduta.

Alle ore 9.42 è entrato in aula il Consigliere Bernardini Gianni (presenti (n. 14);

Alle ore 9.52 è entrato in aula il Consigliere Schietroma Sandro (presenti n. 15)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali come riportati nella delibera del Consiglio comunale n. 27 dell'8.08.2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1.1.2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31.8.2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 1.1.2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 1.1.2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo, altresì, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L.

201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18.7.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.7.2014, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30.9.2014;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Ferentino in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Ferentino;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (alle condizioni dettate dal regolamento);

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28.3.2013 ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012, la quale evidenzia che il "*comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione*" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "*il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento*";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18.7.2014 recante "*Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2014*";

ESPRESSE le seguenti importanti considerazioni in merito ai contenuti dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, da approvare da parte dell'Amministrazione:

- l'ultimo triennio 2011/2013 è stato influenzato profondamente dai tagli ai trasferimenti erariali erogati ai comuni che, nel caso del nostro Comune, hanno comportato una perdita di risorse nell'indicato periodo pari ad € 2.014.423,77;
- nel 2014 ed anni successivi sono previsti nuovi ed ingenti tagli alle risorse trasferite dallo Stato a titolo di Fondo di solidarietà comunale, tra i quali quelli previsti dalla c.d. "spending review" (art. 16, comma 6, del D.L. n. 95 del 6.7.2012 - art. 1, comma 203, della legge n. 147 del 27.12.2013 - art. 1, comma 730, della legge n. 147 del 27.12.2013 - art. 2, comma 183, L. n. 191 del 23.12.2009 - art. 47, comma 8, del D.L. n. 66 del 24.4.2014);
- allo stato attuale, non è possibile quantificare con esattezza l'effetto finanziario di tutti i suddetti ulteriori tagli sul bilancio del Comune di Ferentino, non avendo ancora a disposizione i dati ufficiali da parte del Ministero riferiti ai singoli comuni italiani, soprattutto per ciò che concerne gli effetti del D.L. n. 66 del 24.4.2014;
- si è provveduto comunque ad effettuare una stima dei tagli in argomento, basata sulle norme emanate e sulle indicazioni e simulazioni che gli esperti di settore hanno elaborato in proposito, dalla quale risulta un taglio complessivo al fondo di solidarietà comunale, per il solo anno 2014 pari ad € 254.766,27, che andrà ad aggiungersi a

quelli subiti nell'ultimo triennio;

EVIDENZIATO l'impatto oltremodo sfavorevole che tutti i tagli ai trasferimenti erariali hanno prodotto sul bilancio comunale negli ultimi anni ed, ancor più, produrranno nel 2014 e negli anni a venire, costringendo il Comune di Ferentino (ente che ha già attuato nell'ultimo decennio numerose forme di razionalizzazione e contenimento della spesa per risanare il proprio bilancio e consolidarne il raggiunto equilibrio) ad indirizzare la propria azione amministrativa esclusivamente verso quegli obiettivi ed investimenti ritenuti assolutamente prioritari ed a cercare di impiegare le residue risorse disponibili in maniera tale da scongiurare il rischio di eliminare e/o ridurre sostanziosamente i servizi offerti alla cittadinanza;

RILEVATA, in tal senso, l'assoluta volontà dell'Amministrazione di continuare a svolgere pienamente il proprio ruolo istituzionale, di garantire i servizi essenziali alle fasce più deboli della popolazione e di mantenere comunque il livello qualitativo dei servizi gestiti nel 2014, assicurando al contempo crescita e sviluppo al territorio;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria, così come stabilite per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2013 e di seguito riportate:

- **Aliquota di base dell'imposta** (di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,91 per cento**;
- **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,4 per cento**;
- **Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** ex articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,2 per cento**;

RITENUTO inoltre di determinare, anche per l'annualità 2014, la **detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di **€ 200,00**;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle*

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.2.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere della 1° Commissione Consiliare Permanente del 01.08.2014 "*Bilancio-Programmazione - Lavori Pubblici - Urbanistica - Trasporti - Industria - Commercio-Agricoltura - Artigianato*";

VISTO ed acquisito il parere favorevole del Dirigente dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13 – voti contrari n.2 (Maddalena e Valeri) su 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nell'anno 2014:
 - **Aliquota di base dell'imposta** (di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,91 per cento**;
 - **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,4 per cento**;
 - **Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** ex articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,2 per cento**;
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
4. di determinare, per l'annualità 2014, la **detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di **€ 200,00**;
5. di dare atto che, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 1, comma 707, della L.

147/2013, il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (approvato in data odierna dal Consiglio Comunale e nel quale è disciplinata anche l'Imposta Municipale Propria), prevede l'equiparazione all'abitazione principale:

- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g) della L. 228/2012, per quanto concerne gli Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, mentre la parte eccedente l'aliquota dello 0,76% è versata al Comune;

7. di dare atto che, dallo schema di bilancio di previsione 2014 approvato dalla Giunta Comunale, risulta che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, determinato con le aliquote e la detrazione proposte con il presente provvedimento ed al netto della quota di imposta che andrà ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ammonta ad € 2.000.000,00 e consente di garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio;

8. di inviare telematicamente la presente deliberazione con le modalità stabilite dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.2.2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita
"4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Maddalena e Valeri) su n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
(art. 49-comma 1 TUEL – Dlgs n. 267/2000)

data 28.07.2014

IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Roberto Canali

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(art. 49-comma 1 TUEL – Dlgs n. 267/2000)

data 28.07.2014

IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Roberto Canali

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Iorio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Franco Loi

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009 nel sito del Comune di Ferentino : www.comune.ferentino.fr.it sezione "Albo Pretorio" on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124 , comma 1, del d.lgs 267/2000

Ferentino

21 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi

E' copia conforme all'originale

data 21 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi